

BGer 1A.95/2005 vom 22. November 2005

Bundesgericht, 2005-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.95_2005

FR: TF 1A.95/2005 du 22 novembre 2005

IT: TF 1A.95/2005 del 22 novembre 2005

Regeste

domanda d'indennità per titolo di espropriazione materiale (competenza) | Espropriazione

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 352 consid. 1 e rinvii).

E. 2.1

I ricorrenti presentano in questa sede un ricorso di diritto amministrativo sostenendo che il giudizio impugnato costituirebbe una decisione di ultima istanza cantonale in materia di espropriazione materiale fondata prevalentemente sul diritto pubblico federale.

E. 2.2

Secondo l' art. 34 cpv. 1 LPT , il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per espropriazioni materiali derivanti da una restrizione della proprietà fondata su una misura di natura pianificatoria secondo l' art. 5 cpv. 2 LPT . In concreto, la Corte cantonale non ha tuttavia negato di principio ai ricorrenti un indennizzo a titolo di espropriazione materiale, ma si è semplicemente dichiarata incompetente a statuire nel merito del gravame siccome la fattispecie non rientrava nel campo di applicazione della legge cantonale di espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI). Il giudizio impugnato non costituisce quindi una decisione cantonale di ultima istanza che rifiuta definitivamente ai ricorrenti un'indennità di espropriazione materiale, ma una decisione incidentale che nega la competenza dell'autorità adita non essendo la vertenza soggetta alla giurisdizione cantonale (cfr. art. 3 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 in relazione con gli art. 1 e 50 LEspr /TI). In tali circostanze, poiché non è in discussione il diniego di un'indennità di espropriazione materiale, ma la sola competenza della Corte adita sulla base del diritto cantonale, la via del ricorso di diritto amministrativo non è data, rimanendo eventualmente aperto unicamente il ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 1 OG).

E. 2.3

Nell'ambito di quest'ultimo rimedio, con il quale si può essenzialmente fare valere una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), il Tribunale federale non applica tuttavia d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate. Il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti

costituzionali (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c pag. 43; 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c).

E. 2.4

Nel ricorso in esame, i ricorrenti espongono sostanzialmente fatti ed argomentazioni riguardanti l'iter procedurale di natura edilizia ed i pregiudizi da loro subiti, che giustificerebbero a loro dire il riconoscimento di un'indennità espropriativa. Criticano inoltre soprattutto il fatto che a suo tempo nemmeno la Commissione federale di stima del 13° Circondario era entrata nel merito delle loro pretese (cfr. sentenza 1E.4/2005 dell'11 luglio 2005). I ricorrenti non si confrontano tuttavia con l'oggetto della causa, circoscritto come visto al quesito della competenza, spiegando con una motivazione rispettosa dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG per quali ragioni la precedente istanza, dichiarandosi incompetente, si sarebbe a torto rifiutata di esaminare nel merito il gravame (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b; 134 consid. 2). Anche esaminato sotto l'aspetto del ricorso di diritto pubblico, il rimedio esperito non adempie quindi manifestamente le citate esigenze di motivazione e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Visto l'esito del gravame, la richiesta formulata dai ricorrenti di assumere ulteriori prove diviene senza oggetto.

E. 3

Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Comune di Rancate, allo Stato del Cantone Ticino, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Commissione federale di stima del 13° Circondario. Losanna, 22 novembre 2005 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.